

PROCESSO CIVILE - Benefici pensionistici per esposizione ad amianto - Domanda generica proposta da soggetto beneficiario di due pensioni - Precisazione in corso di causa - Mutamento della domanda.

Corte di Appello di Genova – 04.06.2010 n. 404 - Pres. Ghinoy - Rel. Ponassi – G. G.P. (avv. Rossi Tortarolo) - INPS (avv. Capurso)

Qualora il ricorrente abbia, nel richiedere il beneficio per presunta esposizione ad amianto, fatto esclusivo riferimento all'attività lavorativa prestata alle dipendenze del Consorzio autonomo del porto, tale domanda deve essere interpretata come volta ad ottenere il beneficio contributivo con riferimento alla sola pensione integrativa. La precisazione in udienza che la richiesta era riferita ad altra pensione configura un mutamento della domanda, ed al tempo stesso una rinuncia ad eventuali domande relative alla pensione integrativa.

FATTO

Con ricorso innanzi il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del lavoro, G. G. P. conveniva in giudizio l'I.N.P.S. onde ottenere la rivalutazione contributiva di cui all'art. 13 della legge 257/1992 affermando, a sostegno della domanda, di aver lavorato (sino al pensionamento, avvenuto il 1° settembre 1994) alle dipendenze del C.A.P. - Consorzio Autonomo del Porto di G. (oggi A.P.G.) e di essere stato esposto, durante l'attività lavorativa, all'amianto sia per le particolari mansioni svolte che per l'inquinamento dell'intera area portuale.

L'INPS, costituitosi in giudizio, non contestava l'esposizione ultradecennale del ricorrente all'amianto per il periodo indicato in ricorso ma eccepiva l'inapplicabilità del beneficio previsto dall'art. 13, 8° comma, della L. 257/1992 alla pensione di cui era titolare il ricorrente, trattandosi di pensione integrativa.

All'udienza del 13 marzo 2007 il ricorrente dichiarava di voler precisare la domanda chiedendo la rivalutazione contributiva della pensione di vecchiaia dei lavoratori autonomi (VO/COM) di cui era, del pari, titolare.

La difesa dell'INPS si opponeva al mutamento della domanda sollecitandone, comunque, il rigetto.

Con sentenza n. 476/2007 il Tribunale, rilevato l'avvenuto mutamento della domanda, rigettava la stessa compensando tra le parti le spese del giudizio.

Avverso la sentenza proponeva appello il ricorrente il quale affermava che la propria domanda, formulata con il ricorso introduttivo, era volta ad ottenere la condanna dell'INPS a riliquidargli il trattamento pensionistico meglio ritenuto.

Egli aveva, cioè, rimesso al giudicante di decidere quale dei due trattamenti rivalutare e se eventualmente, rivalutarli entrambi, cosicché non poteva ritenersi che vi fosse stata, rispetto alla rivalutazione del trattamento pensionistico VO/COM, una nuova domanda, né che egli avesse rinunciato alla domanda di rivalutazione della pensione integrativa quale dipendente del Consorzio Autonomo del Porto. Insisteva dunque per l'accoglimento della propria domanda formulando, nell'ipotesi in cui questa Corte d'Appello avesse ritenuto condivisibili le osservazioni del giudice di primo grado sulla non applicabilità dell'art. 13 della legge n. 257/1992 alla suddetta pensione integrativa, un'eccezione di legittimità costituzionale di tale norma, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

L'INPS depositava una memoria difensiva sollecitando il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale sul capo della sentenza che aveva compensato tra le parti le spese del giudizio, nonostante la soccombenza del ricorrente e la non sussistenza, in capo al medesimo, del requisito reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.

All'udienza del 5 maggio 2010, ascoltate le conclusioni delle parti, la Corte emetteva l'allegato dispositivo, del quale era data lettura.

DIRITTO

L'appello non può trovare accoglimento.

Si ricorda, innanzitutto, che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il G. non ha indicato specificamente di quale pensione fosse titolare, limitandosi infatti a menzionare, genericamente, di percepire un "trattamento pensionistico erogato dall'INPS", né faceva presente di essere titolare di due pensioni. Il

riferimento all'attività lavorativa prestata alle dipendenze del Consorzio Autonomo del Porto induceva, pertanto, ad interpretare la domanda come volta ad ottenere il beneficio contributivo di cui alla L. 257/1992 con riferimento alla sola pensione integrativa.

Preso atto delle difese avversarie, secondo cui detta pensione integrativa non consente l'accredito contributivo per l'esposizione ad amianto, il ricorrente all'udienza del 13 marzo 2007 "precisava" di chiedere l'applicazione del beneficio previdenziale sulla pensione VO di cui era titolare (cioè la pensione VO/COM).

Corretto, dunque, è il ragionamento posto a base dell'impugnata sentenza essendovi stata, da parte del ricorrente, un mutamento della domanda la cui irritalità è stata eccepita dall'Istituto resistente, il quale ha dichiarato di non accettare il contraddittorio.

A ciò va aggiunto, relativamente alla presente fase del giudizio, che l'odierno appellante ha reintrodotto, presentandola come alternativa a quella di rivalutazione della pensione VO/COM, l'originaria domanda volta alla riliquidazione della pensione integrativa; ciò che gli era, però precluso dal fatto che (secondo quanto desumibile dalla verbalizzazione dell'udienza del 7 marzo 2007) egli ha ritenuto, in quella sede, di "precisare" il contenuto della propria domanda - così, evidentemente, rinunciando ad altre eventuali domande aventi contenuto diverso.

S'impone pertanto il rigetto dell'appello, senza che occorra esaminare nel merito la fondatezza della domanda volta ad ottenere la rivalutazione sulla pensione integrativa, a suo tempo rinunciata. Per i medesimi motivi non occorre passare al vaglio della questione di legittimità costituzionale proposta dall'appellante - che si appalesa, alla luce di quanto sopra, irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come meglio specificato in dispositivo.

(OMISSIS)